



Città di Pescia

SERVIZIO FINANZIARIO
Ufficio Tributi-Risorse

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

| | |
|--|---|
| Approvato con Deliberazione | C.C. n. 25 del 19/04/2007 |
| Modificato con Deliberazione | C.C. n. 20 del 28/03/2008 |
| Modificato con Deliberazione | C.C. n. 19 del 27/03/2009 |
| Modificato con Deliberazione | C.C. n. 16 del 31/03/2010 |
| Modificato con Deliberazione | C.C. n. 15 del 18/03/2011 |
| <i>Modificato con Deliberazione</i> | <i>C.C. n. 42 del 09/07/2012</i> |

Piazza Mazzini, 17 51017 Pescia (PT) Tel. 0572 / 492273 Fax 0572/492278
www.comune.pescia.pt.it e-mail: tributi@comune.pescia.pt.it

INDICE

Art. 1 - Istituzione della tassa.

Art. 2 - Servizio di nettezza urbana.

Art. 3 - Contenuto del regolamento.

Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa.

Art. 5 - Esclusioni dalla tassa.

Art. 6 - Commisurazione della tassa.

Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio.

Art. 8 - Criteri di determinazione delle tariffe unitarie e relativi meccanismi di quantificazione e valutazione.

Art. 9 - Modalità di determinazione delle classi di contribuenza

Art. 10 – Agevolazioni ed esenzioni

Art. 11 – Riduzioni

Art. 12 - Tassa giornaliera di smaltimento.

Art. 13 - Denunce.

Art. 14 - Decorrenza della tassa.

Art. 15 - Modalità di controllo.

Art. 16 - Il Funzionario Responsabile.

Art. 17 - Sanzioni.

Art. 18 - Accertamenti, riscossione e contenzioso.

Art. 19 - Rateizzazioni

Art. 1 Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2 Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana disciplinato dall'apposito Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 8 del DPR 19 settembre 1982 n. 915 e in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta Ecc.).
2. Per quanto concerne le possibilità di cumulo della riduzioni prevista dall'art. 59 comma 2, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, con quelle previste dall'art. 11 del presente regolamento -"Riduzioni", queste non possono essere superiori all'80% della tariffa stabilita per ciascuna categoria.
3. La richiesta di riduzione di cui all'art. 59 comma 2 del D. Lgs.507/1993 deve essere presentata entro il 20/01, avrà validità dall'anno in corso ossia dall'anno della successiva emissione del ruolo.
4. La richiesta di riduzione di cui ai commi 2 e 3 sarà concessa solo se la distanza dall'insediamento (escludendo eventuali strade private) al più vicino punto di raccolta è superiore a metri 500.

Art. 3 Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa ¹

1. Per l'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa si rinvia al D.Lgs. 507/1993.

2. “Per gli alloggi affittati per un periodo inferiore ai 4 anni, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art. 5 Esclusioni dalla tassa ²

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;

 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

 - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

¹

Modificato con Delibera C.C. nr. 20 del 28/03/2008

La precedente formulazione era “Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, nonché per gli alloggi affittati ammobiliati, la tassa è dovuta dal proprietario”

² Modificato con Delibera C.C. nr. 19 del 27/03/2009

Al comma 2 lettera e) dopo le parole “unità immobiliari” si inseriscono le parole “adibite ad abitazione”.

- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari, escluse le pertinenze delle abitazioni, prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce) o comunque in assenza di consumi, previa dimostrazione; quindi per aver diritto all'esclusione dal pagamento della tassa, devono coesistere ambedue le condizioni; ^{3 4}
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione ai sensi del D.P.R n. 380 del 06/06/2001 articolo 3 (L) comma 1 lettere "C", "D" e "F" purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. ⁵

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. ABROGATO

5. ABROGATO

³ Modificato con Delibera C.C. nr. 16 del 31/03/2010

Comma e) : La precedente formulazione era: unità immobiliari adibite ad abitazioni prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);

⁴ **Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. del**

⁵ **Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. Del**

6. Sono intassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti tossici o nocivi (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi e magazzini), allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori di rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. L'intassabilità ha effetto a condizione che il soggetto interessato provveda ad allegare alla denuncia, di cui al successivo art. 15, copia del contratto relativo allo smaltimento a mezzo di impresa od ente autorizzato.

7. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi a causa del fatto che le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione, a richiesta dell'interessato e previa presentazione di autocertificazione, nei valori sotto indicati a condizione che la parte dimostri, allegando la prevista documentazione circa l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti medesimi a propria iniziativa e spese.

| | |
|--|------|
| Falegnamerie | -30% |
| Officine lavorazione materiali ferrosi | -30% |
| Autocarrozzerie | -50% |
| Autofficine per la riparazione veicoli | -30% |
| Autofficine di elettrauto | -30% |
| Gommisti | -30% |
| Distributori carburanti | -30% |
| Fonderie | -70% |
| Autolavaggi | -30% |
| Tipografie | -20% |
| Laboratori di analisi, odontotecnici, veterinari | -20% |
| Laboratori fotografici | -30% |

8. Nell'attività di accertamento espletata dall'ufficio in relazione alle attività di cui al comma 7, per gli anni precedenti, si applica la detassazione prevista nella tabella precedente per ogni tipologia riportata.

Art. 6 Commisurazione della tassa ⁶

1. La tassa, a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento così come determinato, a far data dal 01.01.96, ai sensi dell'art.9 del vigente regolamento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata
4. La superficie iscritta a ruolo non può comunque essere inferiore all'80% della superficie catastale così come previsto dall'art.1 comma 340 della Legge 311/2004

Art. 7 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio, o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare, o della frequenza della raccolta, il tributo è ridotto in misura proporzionale al periodo di interruzione del servizio.
2. Ai fini di cui sopra sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 8 Criteri di determinazione delle tariffe unitarie e relativi meccanismi di quantificazione e valutazione

Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali ed alle aree in cui si svolgono le diverse attività soggette alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani sono definite le seguenti grandezze:

1. Coefficiente di produttività specifica.

Per coefficiente di produttività specifica s'intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati espressa in kg/mq, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Tale parametro è un indicatore dell'attitudine e delle potenzialità a produrre rifiuti nei diversi locali e/o aree tassabili (qn è il rapporto tra la produzione specifica dell'attività espressa in Kg/mq).

I coefficienti di produttività specifica per ciascuna categoria di attività omogenea si determina in base ai dati rilevati nelle seguenti due forme:

- In modo diretto mediante la raccolta in uno o più periodi dell'anno;
- In modo indiretto avvalendosi di tutti i dati statistici e degli elementi disponibili provenienti da organi nazionali, regionali, di altri enti locali o istituti di ricerca.

2. Coefficiente medio di produttività specifica.

Per coefficiente medio di produttività specifica s'intende il rapporto tra il quantitativo dei rifiuti urbani e speciali assimilati consegnati annualmente al servizio pubblico e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

3. Indice di produttività specifica.

Per indice di produttività specifica s'intende il rapporto tra il coefficiente di produttività specifica di ciascuna attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti prodotti e il coefficiente medio di produttività specifico.

4. Percentuale di copertura del costo del servizio.

Per percentuale di copertura del costo del servizio (C) s'intende il prodotto tra il costo del servizio determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 507/93, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo e un numero compreso tra 0,5 e 1, che esprime il grado di copertura.

5. Tariffa media convenzionale.

Per tariffa media convenzionale TM s'intende il rapporto tra la percentuale di copertura del costo del servizio C e la superficie totale St dei locali soggetti a tassa secondo la seguente formula:

$$T_m = \frac{C}{S_t}$$

6. Coefficienti di qualità (K)

Per coefficiente di qualità K s'intende un coefficiente moltiplicatore rappresentato da un numero compreso tra 0,80 e 1,20 da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza al fine di tenere conto anche delle caratteristiche qualitative dei rifiuti (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media) derivanti dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

Nel fissare tale valore si tiene conto, per ciascuna classe, del maggiore o minore grado di onerosità rispetto ai valori medi per l'attuazione del ciclo di smaltimento nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo del rifiuto derivante dalla classe considerata in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti secondo il seguente prospetto:

| Categorie | Coefficiente |
|-----------|-------------------|
| A | 1 |
| B | 0,80 ⁷ |
| C | 0,80 |
| D | 0,80 |
| E | 1,2 |
| F | 1,2 |

Art. 9 Modalità di determinazione delle classi di contribuenza.

La determinazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria avviene aggregando nella medesima classe di contribuenza le attività caratterizzate da coefficienti simili di produttività specifica tenuto conto delle caratteristiche merceologiche e qualitative del rifiuto.

⁷ Ad eccezione dei complessi commerciali all'ingrosso di prodotti florovivaistici, magazzini e locali adibiti a lavorazione e spedizione fiori. In questo caso il coefficiente è pari ad 1,2

Per l'assegnazione delle diverse attività e classi di contribuenza non specificatamente analizzate si applicano i criteri di analogia.

Ciascuna delle classi di contribuenza individuate sono caratterizzate:

- Da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica – q_n – costituito dalla media ponderale riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione e dai coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;
- Da un proprio valore dell'indice di produttività specifica dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica;
- Da un proprio valore del coefficiente di qualità K.

Categorie

- a) Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri;
- b) Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, attività florovivaistiche comunque svolte nonché aree ricreative turistiche quali campeggi, ed analoghi complessi attrezzati;
- c) Locali ed aree adibite a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituti culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari;
- d) Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e), f) incluso laboratori odontotecnici e farmacie;
- e) Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intoccabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;
- f) Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intoccabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

Sottocategorie

| | |
|----|---|
| A | Abitazioni e pertinenze delle stesse ⁸ |
| A1 | Collettività e convivenze |
| A2 | Esercizi alberghieri, pensioni, locande, agriturismi con ristorazione; |
| A3 | Esercizi alberghieri, agriturismi senza ristorazione, affittacamere; |
| B | Complessi commerciali all'ingrosso di prodotti florovivaistici, magazzini e locali adibiti a lavorazione e spedizione fiori; (Nota 1) |

⁸

| | |
|----|---|
| B1 | Magazzini di deposito, magazzini di distribuzione all'ingrosso (acqua, bibite, vini, gelati, carne, pesce, etc.), altro commercio all'ingrosso; |
| B2 | Mostre e/o esposizioni in genere anche all'aperto, autosaloni, autorimesse, concessionari e rivenditori di auto, gallerie e mostre d'arte; |
| B3 | Locali adibiti a lavorazione floroagricola ed ortaggi ⁹ (Nota 2) |
| C | musei, archivi, biblioteche, sedi e locali adibiti ad attività di associazioni culturali, politiche, ricreative senza somministrazione di bevande e religiose; |
| C1 | Scuole pubbliche e private |
| C2 | Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre, attività sportive all'aperto (campi di calcio, tennis), distributori di carburante e autolavaggi. |
| C3 | Ospedali |
| D | Uffici pubblici e attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e) ed f) incluso attività professionali |
| E | Locali, laboratori e aree destinate ad attività di falegnameria e lavorazioni in legno in genere, fabbricazione e lavorazione metalli, officine meccaniche, lavorazioni della plastica, attività di stoccaggio lavorazione e vendita materiali edili, depositi e rivendita carburanti, installazione impianti elettrici ed idrotermosanitari senza vendita al minuto |
| E1 | Locali ed aree adibiti ad attività di riparazione di beni di consumo, officine e riparazione auto, moto e cicli, attività grafiche, tipografiche e litografiche, elettrauto, installazione impianti elettrici ed idrotermosanitari con vendita al minuto |
| E2 | Locali ed aree destinate alla lavorazione di cuoio, pelli, calzature, industrie alimentari e attività di trasformazione agricola. |
| E3 | Locali adibiti ad attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili: vendita giornali, tabacchi, cartolerie, profumerie, giocattoli ed erboristerie, oreficerie, vendita ferramenta e sanitari, casalinghi, antiquariato, commercio di articoli in pelle e capi di abbigliamento nonché locali ed aree adibiti ad attività artigianali di servizio, incluso tappezzeri, vetrai, calzolai, lavanderie e banchi di vendita all'aperto di beni non deperibili. |
| E4 | Istituti di bellezza, cure estetiche, saloni di parrucchieri e barbieri |
| E5 | Cartiere scatolifici, cartotecnica, ecc. |
| E6 | Panifici, pasticcerie, pastifici. |
| E7 | Frantoi |
| E8 | Garden e vendita prodotti per l'agricoltura. |
| F | Pasticcerie con bar, bar e/o gelaterie, caffè. |
| F1 | Ristoranti, pizzerie, rosticcerie e pizzerie da asporto, fast-food, tavole calde, mense e agriturismo con sola somministrazione di pasti |
| F2 | Locali ed aree adibite ad attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili (vendita di fiori, frutta e verdura, commercio al dettaglio di prodotti ittici, commercio al dettaglio di prodotti alimentari o deperibili, incluso banchi di vendita all'aperto di beni deperibili. |

| | |
|----|---|
| F3 | Supermercati, ipermercati |
| F4 | Sale da ballo, discoteche, night-clubs |
| F5 | Aree scoperte operative, parcheggi, piazzali a servizio dell'attività ¹⁰ |

1. Nota sottocategoria B0: L'applicazione della Categoria “B0” è riservata a coloro i quali risultano iscritti presso la Camera di Commercio come esercenti attività di “Commercio all'ingrosso o dettaglio prodotti floroagricoli ed ortaggi”; si richiede la presentazione della visura camerale.

2. Nota sottocategoria B3: L'applicazione della Categoria “B3” è riservata a coloro i quali risultano iscritti presso la Camera di Commercio come esercenti attività di “Produzione e lavorazione floroagricola ed ortaggi”; si richiede la presentazione della visura camerale.

Nell'attività di accertamento espletata dall'ufficio, per i locali adibiti a “lavorazione floricola ed ortaggi”, anche se inseriti in diversa categoria, per gli anni precedenti si applica la tariffa corrispondente alla Categoria “B3” essendo questa la più favorevole al contribuente.

Art. 10 Agevolazioni e Esenzioni ¹¹

1). Sono esenti dalla tassa:

- gli edifici adibiti al culto escluse in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri del culto;
- i locali adibiti ad Uffici pubblici comunali;
- i banchi all'aperto installati da associazioni culturali, politiche, sportive, ecc. nell'ambito di manifestazioni che non perseguono finalità di lucro;
- i locali destinati alla raccolta e deposito di libri di biblioteche aperte al pubblico gratuitamente;

2) Sono esenti dalla tassa le abitazioni occupate da famiglie nullatenenti ed in condizioni di assoluta indigenza limitatamente ai locali direttamente abitati con esclusione di quelli subaffittati che presentano un indicatore della

¹⁰ **Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. del**

¹¹ Modificato con Deliberazione C.C. nr. 20 del 28 marzo 2008

situazione economica equivalente (ISE¹²E) non superiore a €. **7.500,00** ¹³
14

3) Sono altresì esenti le abitazioni occupate e condotte da assistiti ASL così come rilevabile dagli elenchi annuali inviati al Servizio Sociale;

4) La tariffa ordinaria è ridotta del 50% per i nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a €.
9.500,00; ¹⁵

5) La tariffa ordinaria viene ridotta del 30% per i nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a €.
11.500,00; ¹⁶

6) Condizioni necessarie per la concessione delle agevolazioni di cui ai punti 2)-4)-5) sono: ¹⁷

b) la titolarità della proprietà o altro diritto reale di godimento dell'immobile adibito ad abitazione principale della famiglia iscritto in catasto nelle categorie A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 con le eventuali pertinenze.

c) Possesso della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale¹⁸

7) La tariffa ordinaria viene ridotta del 30% nel caso di nucleo familiare comprendente uno o più portatori di handicap determinati ai sensi della Legge n.104 del 05/02/1992 ed in possesso dei seguenti requisiti:

12

13 Modificato con Delibera C.C. nr. 19 del 27.03.2009
Al comma 2) ad €. 4.500,00, si sostituisce €. 6.500,00”

14 **Modificato con Delibera di Consiglio Comunale nr. del**

15 **Modificato con Delibera di Consiglio Comunale nr. del**

16 **Modificato con Delibera di Consiglio Comunale nr. del**

17 Lettera a) comma 6) si abroga. La formulazione precedente era: a) per i nuclei familiari composti esclusivamente da ultrasessantacinquenni, la titolarità della proprietà o altro diritto reale di godimento dell'immobile adibito ad abitazione principale della famiglia iscritto in catasto nelle categorie A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 con le eventuali pertinenze e terreni;

Lettera b) comma 6) si eliminano le parole “per tutti gli altri nuclei familiari”

18 Al comma 6) si aggiunge lettera c) “Possesso della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale”

- invalidità non inferiore al 75% certificata dalle competenti strutture pubbliche.
- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riferito all'anno precedente, non superiore a € **15.000,00**
- possesso a titolo di proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale più la/e eventuale/i pertinenza/e e terreni.

¹⁹ **8)** Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle previste nel successivo art.11 **né con la riduzione di cui all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993**²⁰ e spettano anche all'affittuario e/o comodatario per l'immobile concesso in locazione o comodato gratuito”;

9) L'ottenimento di tali benefici è subordinato alla compilazione dell'attestazione ISEE presso i competenti uffici e alla presentazione, all'U.O. Tributi-Risorse da parte del contribuente, di una apposita istanza debitamente documentata, entro il 31 ottobre di ciascun anno con effetto dall'anno successivo. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- la dichiarazione di possesso degli immobili (compreso terreni agricoli e/o aree edificabili) di tutti i componenti il nucleo familiare su tutto il territorio nazionale;
- i contratti di locazione sempre relativi a tutti i componenti del nucleo familiare;
- certificati di proprietà di auto, moto, camper, natanti intestati ai componenti il nucleo familiare.

La documentazione suddetta è richiesta al fine di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle risultanze del reddito ISEE riservandosi di inviare comunicazioni in merito a tutti gli uffici tributari competenti.

Nella domanda gli interessati dovranno obbligarsi a comunicare, entro 30 gg. dal suo verificarsi qualsiasi variazione successivamente intervenuta che comporti il venir meno delle condizioni per l'agevolazione suddetta. L'attestato ISEE, contenente il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente e calcolato sui redditi dell'anno precedente a quello in cui viene richiesta la riduzione, deve essere richiesto, attraverso la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica presso i centri di assistenza fiscale (C.A.F.), i comuni e le sedi territoriali dell'INPS.

¹⁹ Modificato con Delibera di C.C. nr 16 del 31/03/2010

Si modifica il Comma 8. La precedente formulazione era: “Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle previste nel successivo art.11 e spettano anche se l'immobile è concesso in locazione o comodato gratuito”;

²⁰ **Modificato con Delibera di Consiglio Comunale nr. del**

I limiti di reddito ISEE possono essere aggiornati annualmente con deliberazione di Giunta Municipale entro il termine per l'adozione del bilancio di previsione.

10) Le agevolazioni e le esenzioni previste dal comma 2 e successivi del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 11 Riduzioni

La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante residente **30 %** ;
- b) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: **20 %**;
- c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato salvo accertamento da parte del comune: **30 %**;
- d) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera c), risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: **30 %**;
- e) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993 in misura proporzionale agli interventi svolti; in alternativa al beneficio predetto, le attività produttive e commerciali che conferiscono rifiuto suddiviso nelle varie frazioni che lo compongono al fine di agevolare il recupero da parte del gestore del servizio pubblico nonché il successivo smaltimento e/o trattamento: **15%**, previo accertamento da parte del soggetto gestore o altro incaricato.
- f) **ELIMINATA.**²¹
- g) la tariffa ordinaria viene ridotta del **30%** nel caso di attività di: ristoro e ricezione turistica, pubblici esercizi ed esercizi di commercio al dettaglio, ubicate nella zona classificata montana ai sensi della Legge n. 991/1952 e legge regionale n. 82/2000, a condizione che le stesse siano in regola con i pagamenti della Tassa.

Art. 12 Tassa giornaliera di smaltimento

²¹

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. del

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni anche se ricorrente nell'anno solare.
3. La misura tariffaria della tassa giornaliera è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50 %
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della COSAP la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13 Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 14 Decorrenza della tassa²²

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

²² Modificato con delibera C.C. nr. del

1. Il comma 5) art. 14 “Si Abroga”. La precedente formulazione era: Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

Art. 15 Modalità di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.
2. Gli uffici comunali comunicano mensilmente all'ufficio tributi le seguenti notizie:
 - ufficio anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari;
 - ufficio edilizia pubblica: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
 - ufficio attività produttive: elenco delle imprese che hanno iniziato e/o per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione;
3. L'ufficio comunale può richiedere, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del Codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'articolo 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato²³.

Art. 16 Il Funzionario responsabile

1. Il Funzionario responsabile di cui all'art. 74 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 viene designato dalla Giunta con apposita deliberazione. Copia del provvedimento viene rimessa al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni.

Art. 17 Sanzioni

1. Per l'applicazione delle sanzioni si fa espresso riferimento all'art. 76 del D. Lgs. 507/93 così come introdotto dall'art. 12 comma 1) lett. D) del D. Lgs. 473/97 e successive modificazioni

Art. 18 Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento della tassa avviene in conformità di quanto previsto comma 161 art. 1 L. 296/2006

2. Il contenzioso è disciplinato dalle norme contenute nel D. Lgs. 546/92

3. Per la riscossione del tributo, in sostituzione del pagamento tramite concessionario, il Comune provvede direttamente:

-mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Pescia – Servizio Tesoreria – Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani

-a mezzo del sistema bancario con Istituti di credito convenzionati e tramite la Tesoreria Comunale²⁴

4. Il comune, al fine della massima semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti provvederà a curare l'invio ad ogni singolo contribuente di apposito avviso bonario con allegato i bollettini con l'importo precalcolato.

5. Il versamento della Tassa dovrà avvenire: ²⁵

-se ordinario, in un'unica soluzione o in 4 rate bimestrali le cui scadenze verranno annualmente stabilite con Determinazione Dirigenziale.

-entro **60** gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, oppure dalla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione risultata infedele o incompleta o nel caso di avviso di liquidazione.

²⁶ 6. Viene in ogni caso considerato omesso il versamento effettuato oltre le date di scadenza riportate sul bollettino di conto corrente postale. Nel caso di

²⁴ **Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. del**

²⁵ Modificato con Delibera C.C. nr. 19 del 27.03.2009

Al secondo capoverso si sostituisce “60 gg” a “90 gg”

²⁶ Modificato con Delibera C.C. nr.16 del 31/03/2010

Si modifica il comma 6. La precedente formulazione era: “Viene in ogni caso considerato omesso il versamento effettuato oltre il termine stabilito per il pagamento della

omesso o parziale versamento della tassa, si provvederà alla notifica al contribuente di un sollecito di pagamento con spese di notifica a carico del contribuente”²⁷

7. Le somme relative al mancato versamento nei termini di cui sopra, accertate e/o liquidate dal Comune, relativamente al Tributo, all'addizionale, agli accessori ed alle sanzioni, sono riscosse coattivamente. La riscossione coattiva della tassa è effettuata, ai sensi dell'art.52 comma 6 del D.Lgs.446/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante la procedura di cui al DPR 29.09.'73 nr. 602 con affidamento ai concessionari della riscossione di cui al D.L. 30.09.'05 convertito in legge 02.12.'05, nr.203.

8. Per coloro che divengono soggetti passivi del Tributo successivamente alla data di scadenza della prima rata, il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione oppure alle scadenze fissate per le varie rate non ancora scadute.

Per notifiche inviate ai contribuenti dopo la scadenza dell'ultima rata, il versamento dovrà avvenire entro il giorno 30 del mese successivo al ricevimento.

9. Le cessazioni che avvengono oltre la data di scadenza della 1' rata, comportano l'obbligo della corresponsione del tributo in unica soluzione.

Art. 19 Rateizzazioni²⁸

SI ABROGANO I COMMI 1 E 2 E SI SOSTITUISCONO CON IL SEGUENTE:

1 Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, prima della compilazione del Ruolo Coattivo, il Sindaco può concedere, qualora ricorrano gravi motivi, la rateizzazione delle somme di cui all'art. 6 del

terza rata. Nel caso di omesso o parziale versamento della tassa, si provvederà alla notifica al contribuente di un sollecito di pagamento”

²⁷ **Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. del**

²⁸ Modificato con Deliberazione C.C. nr. 20 del 28 marzo 2008

La precedente formulazione era:

1. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco può concedere, qualora ricorrano gravi motivi, la ripartizione fino ad un massimo 8 rate dell'importo se comprensivo di tributi arretrati.

2. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare è riscuotibile in unica soluzione.

vigente “*Regolamento Comunale per l’applicazione degli interessi, la compensazione dei tributi comunali, importi minimi da versare, rateizzazioni*” previa presentazione della documentazione di cui all’art.10 comma 9 del presente regolamento.

Art. 20 Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l’eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, comma 2, secondo periodo e 72 commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 507/93, e di quelle previste in attuazione degli artt. 63, commi 2, 3, 64, comma 2, secondo periodo, e 66, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1996.
2. Le tariffe per l’anno 1995 sono deliberate in base ai previgenti criteri di commisurazione.
1. Per quanto non espressamente disciplinato al presente Regolamento si fa riferimento alle norme del D. Lgs. 507/93 (Decreto legislativo 15 novembre 1993).

Art. 21 Abrogazione precedente Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore il 1 gennaio 2007 ed abroga il precedente Regolamento deliberato con delibera di C.C.n° 7 del 02/03/1995 e tutte le successive modifiche:

Modificato con delibera di C.C.n° 6 del 29/01/1996
Modificato con delibera di C.C.n° 101 del 29/12/1997
Modificato con delibera di C.C.n° 103 del 30/12/1999
Modificato con delibera di C.C.n° 20 del 20/03/2000
Modificato con delibera di C.C.n° 102 del 21/12/2000
Modificato con delibera di C.S.n° 47 del 20/02/2004
Modificato con delibera di C.C.n° 6 del 31/01/2005
Modificato con delibera di C.C.n° 20 del 29/03/2006
Modificato con delibera di C.C.n° 16 del 31/03/2010